



**Area Contributi e Vigilanza  
Ufficio Normativa e Circolari**

MESSAGGIO N. 3 DEL 16/03/2011  
ALLEGATI N. 1

- A tutte le Imprese dello spettacolo
- Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo
- A tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti
- Alla Direzione Generale della SIAE
- Agli Uffici Interregionali e Sedi Territoriali
- Alle Aree, Direzioni e Consulenze Professionali della Direzione Generale

LORO SEDI

- e, p.c., - Al Sig. Presidente  
- Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

LORO SEDI

**Oggetto:** Procedure e modalità di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo. Modifiche all'art. 27, comma 2 del Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, apportate dall'art. 8 del Decreto Legge n. 64 del 30 aprile 2010, convertito dalla legge n. 100 del 29 giugno 2010.

Come noto, l'art. 8 del Decreto Legge n. 64 del 30 aprile 2010, convertito dalla legge n. 100 del 29 giugno 2010, ha modificato l'art. 27, comma 2 del Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998<sup>1</sup>, eliminando il riferimento ivi contenuto al parere del Dipartimento dello spettacolo presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, preliminarmente rispetto

---

<sup>1</sup> Si riporta il testo dell'art. 27, comma 2, del D.Lgs. n.286/1998, come modificato dall'art. 8 del D.L. n. 64/2010, convertito dalla L. n. 100/2010: "...omissis..... 2. *In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma*".

## **ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO**

all'autorizzazione preventiva all'assunzione di cittadini extracomunitari, di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Alla luce di quanto sopra, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale del mercato del lavoro, Divisione II, con nota prot. 13/II/0000524/MA003.A007 del 19 gennaio 2011, che viene allegata al presente messaggio, ha comunicato che le modalità di rilascio dell'autorizzazione all'assunzione di lavoratori extracomunitari per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli, stabilite con circolare n. 34 del 13 dicembre 2006<sup>2</sup>, sono da ritenersi modificate e che alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non dovrà essere più allegato il parere del Dipartimento dello spettacolo, previsto nella previgente formulazione dell'art. 27, comma 2 del D.Lgs. n. 286/1998.

IL DIRETTORE GENERALE

*(Massimo Antichi)*

Allegato: Nota prot. 13/II/0000524/MA003.A007 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale del mercato del Lavoro, Divisione II del 19 gennaio 2011.

---

<sup>2</sup> Per le istruzioni operative diramate dall'Enpals a seguito della Circolare n. 34/2006 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, si rinvia alla circolare n. 2 del 5 febbraio 2007, reperibile sul portale [www.enpals.it](http://www.enpals.it) alla sezione Normativa e Circolari/Circolari e messaggi.



*Ministero del Lavoro e  
delle Politiche Sociali*

*Direzione Generale del mercato del lavoro  
Divisione II*



**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

**Partenza - Roma, 19/01/2011  
Prot. 13 / II / 0000524 / MA003.A007**

DATA	SEGRETARIA D.G.
- 1 FEB. 2011	N° 126

*enpals - Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori  
dello Spettacolo*

*dirgen - Direzione Generale*

*Riservato DG*

*Prot. n. 0000036 - 01/02/2011 - INGRESSO*



enpals 000046507300

e, p.c.

Alle Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro -  
Settore Ispezione del Lavoro  
LORO SEDI

Alla Provincia Autonoma di Trento  
TRENTO  
Alla Provincia Autonoma di Bolzano  
BOLZANO

Alla Agenzia Regionale del Lavoro  
Friuli Venezia Giulia  
TRIESTE

Alla Regione Siciliana  
Ass.to Reg.le al Lavoro e alla P.S.  
U.R.L.M.O.  
Ufficio Speciale Collocamento dello Spettacolo  
PALERMO

Agli Assessorati Regionali del Lavoro  
LORO SEDI

Agli Assessorati Provinciali del Lavoro  
LORO SEDI

Al Ministero degli Affari Esteri  
P.le della Farnesina, 1  
00194 - ROMA

Al Ministero dell'Interno  
Palazzo Viminale  
via Agostino Depretis, 7  
00187 - ROMA

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
Dir. Gen. Per il Cinema  
Dir. Gen. Per lo Spettacolo dal Vivo  
Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/A  
00184 ROMA

All'INPS  
Via Ciro il Grande, 21  
00144 - ROMA

All'ENPALS  
Viale Regina Margherita, 206  
00198 - ROMA

**Oggetto: Procedure e modalità di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato**

Recentemente il D.L. 30-4-2010 n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali, convertito con legge 29 giugno 2010, n. 100, ha apportato delle modifiche all'articolo 27, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

In particolare, è stata soppressa la necessità di sentire preliminarmente il Dipartimento dello spettacolo ai fini dell'autorizzazione preventiva da parte di questo Ministero per l'assunzione di cittadini extracomunitari per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli.

Conseguentemente, le procedure e le modalità fissate con circolare del 13 dicembre 2006, n. 34, per il rilascio di detta autorizzazione, sono da ritenersi modificate, ed alla domanda di primo ingresso da presentare a cura dei datori di lavoro interessati (modulo A allegato alla circolare stessa), non deve più essere allegato il parere del Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i Beni e le Attività culturali o l'attestazione della sua richiesta; medesima considerazione vale per la licenza comunale che i circhi e gli spettacoli viaggianti dovevano presentare in alternativa a tale parere.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Giovanna*

*RM*